

ELEZIONI AMMINISTRATIVE: T. A. R. per la Puglia- Bari, Sezione Terza, Sentenza 02 maggio 2025 n.629

1. Elezioni -Elezioni comunali –Operazioni elettorali - Plico contenenti le sottoscrizioni della lista –Sottoscrizioni apposte su fogli mobili, singolarmente privi dei dati previsti dall'art. 28, comma 4 T.U. n. 570/1960 -Illegittimità -Unione di più fogli uniti mediante graffatura - Insufficienza -Ragioni

2. Elezioni -Elezioni comunali –Operazioni elettorali - Apposizione di firme su fogli mobili, singolarmente privi dei dati previsti dall'art. 28, comma 4 T.U. n. 570/1960 - Dichiarazione dell'autenticatore che i sottoscrittori fossero edotti dei dati previsti dal cit. art. 28 - Non rileva -Ragioni

3. Elezioni -Elezioni comunali -Operazioni elettorali – Raccolta delle firme - Modalità idonee a garantire la corretta formazione della volontà del firmatario ex art. 28, comma 4, T.U. n. 570/1960 – Inderogabilità.

4. Elezioni -Elezioni comunali -Operazioni elettorali – Raccolta delle firme – Violazione delle regole formali –Non è sanabile salvo che si possa escludere con assoluta certezza che vi siano stati errori od omissioni nella fase di raccolta delle sottoscrizioni.

6. Elezioni -Elezioni comunali -Operazioni elettorali – Raccolta delle firme – Violazione delle regole formali - Incertezze sulla corretta formazione della volontà del firmatario - Soccorso istruttorio – Esclusione -Ragioni.

1. Con atto notificato il 29.4.2025 e depositato in pari data la parte ricorrente, il candidato Sindaco alle elezioni amministrative del 25/26.5.2025 del Comune di Orta Nova (FG) ha chiesto l'annullamento degli atti, comunicatigli in data 26.4.2025, con cui sono state escluse tre liste elettorali collegate a sostegno della propria candidatura [...]; ha allegato che la Commissione Elettorale Circondariale, per tutte tre le liste e per la medesima ragione, avesse disposto la riconsultazione dalla competizione elettorale in quanto le sottoscrizioni sarebbero state apposte su fogli mobili, singolarmente privi dei dati previsti dall'art. 28, comma 4 T.U. n. 570/1960 e, in particolare, del contrassegno della lista e del nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, impedendo di verificare che gli elettori che avessero apposto le sottoscrizioni sui fogli in questione intendessero effettivamente presentare quella specifica lista e quei candidati.

La dichiarazione del Segretario Comunale in ordine alle caratteristiche materiali del plico, costituito da più fogli uniti mediante graffatura, conforta la tesi che nel caso di specie si sia trattato di “fogli mobili”, poiché il semplice utilizzo di una pinzatura non consente di avere certezza sul fatto che il documento sia stato presentato ai sottoscrittori unitariamente, essendo a tal fine richiesto appositamente l'utilizzo di firme lineari e timbri in grado di certificare le caratteristiche di unità della documentazione già al momento in cui è sottoposta alla firma del singolo sottoscrittore e non soltanto ex post;

2. Rilevata altresì, l'irrelevanza della dichiarazione dell'autenticatore circa il fatto che i sottoscrittori avessero davanti a sé “in evidente adiacenza fisica al foglio sul quale è stata posta la firma” il documento contenente la denominazione e gli altri dati rilevanti poiché, anzitutto, ciò non aggiunge nulla di significativo alla già espletata attività di certificazione da parte del medesimo in ordine all'autenticità delle firme; d'altra parte, vanno tenute distinte le funzioni di certificazione del Pubblico Ufficiale, da un lato, e le formalità previste nella materia elettorale, dall'altro, che devono coesistere e che non possono assorbirsi vicendevolmente proprio a tutela dei valori in gioco, di primario livello costituzionale;

3. Ritenuto, inoltre, che le modalità con cui è stata descritta la raccolta della firma - che è stata specificata al fine di provare la correttezza dell'operato - non rassicurano il Collegio sull'effettiva idoneità delle misure in questione a garantire la corretta formazione della volontà del firmatario, il quale, oltre ad essere certi che voglia sostenere una determinata lista, deve essere messo nelle condizioni di poter esaminare in quell'unico documento tutti gli elementi rilevanti, quali il logo, la denominazione, il candidato Sindaco e tutti gli altri candidati al carica di Consigliere, con le relative generalità, onde poter effettuare una scelta consapevole e ponderata;

4. Ritenuto quindi, sulla base di questi dati fattuali, che la violazione delle regole formali del procedimento in questione non consente di escludere con assoluta certezza che vi siano stati errori od omissioni nella fase di raccolta delle sottoscrizioni e che, d'altra parte, i precedenti richiamati sembrano confermare quanto sopra, alla luce del fatto che mancano, nella vicenda in esame, tutti quegli elementi indiziari in grado di escludere ipotesi alternative ovvero accrescere la forza dimostrativa della tesi proposta;

a titolo esemplificativo, infatti, come rilevato dall'Avvocatura nel corso della discussione, va considerato il fatto che le liste in questione non si sono affidate all'Amministrazione per il rispetto delle formalità previste per la raccolta delle firme ed è rilevante altresì, l'esistenza di numerose altre liste per le quali i singoli sottoscrittori potrebbero in quel momento aver ritenuto di stare appoggiando mediante l'apposizione della propria firma (Cons. Stato, Sez. II, sentenza n. 4211/2023);

5. Ritenuto, infine, che l'impossibilità di verificare il fatto che la volontà dei singoli sottoscrittori a sostenere quella determinata lista si sia correttamente formata costituisce una violazione di natura sostanziale, poiché il documento in cui sono raccolte le firme costituisce il mezzo per poter ricavare in via abduittiva l'esistenza di un nucleo di elettori in grado di sostenere la partecipazione del candidato alla competizione elettorale, escludendo dunque la possibilità di un soccorso istruttorio, anche considerando i tempi contingentati delle operazioni elettorali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio della difesa erariale

Visti tutti gli atti della causa

Relatore nell'udienza pubblica speciale elettorale del giorno 2 maggio 2025 il dott. Lorenzo Mennoia e sentiti i difensori, come indicato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che con atto notificato il 29.4.2025 e depositato in pari data la parte ricorrente, candidato Sindaco alle elezioni amministrative del 25/26.5.2025 del Comune di Orta Nova (FG) ha chiesto l'annullamento degli atti, comunicatigli in data 26.4.2025, con cui sono state escluse tre liste elettorali collegate a sostegno della propria candidatura (ORTA NOVA LIBERA EUGENIO BELLINO SINDACO; PROTAGONISTA ORTA NOVA; IL NASTRO ORTA NOVA); ha allegato che la

Commissione Elettorale Circondariale, per tutte tre le liste e per la medesima ragione, avesse disposto la ricusazione dalla competizione elettorale in quanto le sottoscrizioni sarebbero state apposte su fogli mobili, singolarmente privi dei dati previsti dall'art. 28, comma 4 T.U. n. 570/1960 e, in particolare, del contrassegno della lista e del nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, impedendo di verificare che gli elettori che avessero apposto le sottoscrizioni sui fogli in questione intendessero effettivamente presentare quella specifica lista e quei candidati;

Rilevato che la parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità degli atti impugnati sulla base di tre motivi di ricorso e, in particolare, per violazione di legge ed eccesso di potere nelle figure del travisamento dei fatti ed erroneità nei presupposti, in quanto i fogli sui quali erano state apposte le firme erano tutti collegati tra loro al modulo principale in modo da formare un unico documento; ancora, ha dedotto l'illegittimità dei provvedimenti per non aver disposto la Commissione il soccorso istruttorio, trattandosi di una mera irregolarità di natura formale, relativa a documenti presentati nei termini di legge;

Preso atto che all'udienza del 2.5.2025, dopo la discussione, la causa è passata in decisione;

Considerato, in primo luogo e con riguardo ai primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, che la dichiarazione del Segretario Comunale in ordine alle caratteristiche materiali del plico, costituito da più fogli uniti mediante graffatura, conforta la tesi che nel caso di specie si sia trattato di "fogli mobili", poiché il semplice utilizzo di una pinzatura non consente di avere certezza sul fatto che il documento sia stato presentato ai sottoscrittori unitariamente, essendo a tal fine richiesto appositamente l'utilizzo di firme lineari e timbri in grado di certificare le caratteristiche di unità della documentazione già al momento in cui è sottoposta alla firma del singolo sottoscrittore e non soltanto ex post;

Rilevata altresì, l'irrilevanza della dichiarazione dell'autenticatore circa il fatto che i sottoscrittori avessero davanti a sé "in evidente adiacenza fisica al foglio sul quale è stata posta la firma" il documento contenente la denominazione e gli altri dati rilevanti poiché, anzitutto, ciò non aggiunge nulla di significativo alla già espletata attività di certificazione da parte del medesimo in ordine all'autenticità delle firme; d'altra parte, vanno tenute distinte le funzioni di certificazione del Pubblico Ufficiale, da un lato, e le formalità previste nella materia elettorale, dall'altro, che devono coesistere e che non possono assorbirsi vicendevolmente proprio a tutela dei valori in gioco, di primario livello costituzionale;

Ritenuto, inoltre, che le modalità con cui è stata descritta la raccolta della firma - che è stata specificata al fine di provare la correttezza dell'operato - non rassicurano il Collegio sull'effettiva idoneità delle misure in questione a garantire la corretta formazione della volontà del firmatario, il quale, oltre ad essere certi che voglia sostenere una determinata lista, deve essere messo nelle condizioni di poter

esaminare in quell'unico documento tutti gli elementi rilevanti, quali il logo, la denominazione, il candidato Sindaco e tutti gli altri candidati al carica di Consigliere, con le relative generalità, onde poter effettuare una scelta consapevole e ponderata;

Ritenuto quindi, sulla base di questi dati fattuali, che la violazione delle regole formali del procedimento in questione non consente di escludere con assoluta certezza che vi siano stati errori od omissioni nella fase di raccolta delle sottoscrizioni e che, d'altra parte, i precedenti richiamati sembrano confermare quanto sopra, alla luce del fatto che mancano, nella vicenda in esame, tutti quegli elementi indiziari in grado di escludere ipotesi alternative ovvero accrescere la forza dimostrativa della tesi proposta;

a titolo esemplificativo, infatti, come rilevato dall'Avvocatura nel corso della discussione, va considerato il fatto che le liste in questione non si sono affidate all'Amministrazione per il rispetto delle formalità previste per la raccolta delle firme ed è rilevante altresì, l'esistenza di numerose altre liste per le quali i singoli sottoscrittori potrebbero in quel momento aver ritenuto di stare appoggiando mediante l'apposizione della propria firma (Cons. Stato, Sez. II, sentenza n. 4211/2023);

Ritenuto, infine, che l'impossibilità di verificare il fatto che la volontà dei singoli sottoscrittori a sostenere quella determinata lista si sia correttamente formata costituisce una violazione di natura sostanziale, poiché il documento in cui sono raccolte le firme costituisce il mezzo per poter ricavare in via abduittiva l'esistenza di un nucleo di elettori in grado di sostenere la partecipazione del candidato alla competizione elettorale, escludendo dunque la possibilità di un soccorso istruttorio, anche considerando i tempi contingentati delle operazioni elettorali;

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso vada integralmente respinto, con compensazione delle spese di lite, stante il contenuto delle rispettive difese e l'attività processuale svolta dalle parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente

Desirée Zonno, Consigliere

Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Lorenzo Mennoia

IL PRESIDENTE
Vincenzo Blanda

IL SEGRETARIO